SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Melissano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcore e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 6 aprile 2005.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Falconara - Ancona . . . . Pag. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 aprile 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, nonché variazione di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato - inserimento di due fasce di prezzo . . . . Pag. 8

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Roma . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative. Pag. 13

DECRETO 24 marzo 2005

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 14

DECRETO 5 aprile 2005.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli . . . . Pag. 14

DECRETO 5 aprile 2005.

Sostituzione del liquidatore di cinque società cooperative. Pag. 15

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative . . . . . . Pag. 15

DECRETO 12 aprile 2005.

Sostituzione di alcuni componenti nell'ambito del Comitato provinciale I.N.P.S. di Siena . . . . Pag. 16

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera» a r.l., in Lucca . . . . Pag. 17

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Athena Società Cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria . . . . Pag. 17

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Decorarte Sud - Piccola società cooperativa a r.l.», in San Luca . . . . Pag. 18

DECRETO 14 aprile 2005.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Servizi generali già SO.CO.NO., società cooperativa a responsabilità limitata», in Nocera Inferiore. . . . . Pag. 18

DECRETO 14 aprile 2005.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Dipendenti amministrazione lavori pubblici, società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno . . . . Pag. 19

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.ME.T. a r.l.», in Modugno . . . . Pag. 19

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mediterranea Assistenza a r.l.», in Bari . . . . Pag. 20

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento di undici società cooperative . . . . . . Pag. 20

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento di quattordici società cooperative . . Pag. 21

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «San Pietro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Pietro al Tanagro. Pag. 22

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 aprile 2005.

Autorizzazione al laboratorio «Cierre snc di Renzetti Fabio & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove. Pag. 22

DECRETO 15 aprile 2005.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al registro nazionale . . . . Pag. 23

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mozzarella di Bufala Campana». . . . . Pag. 24

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P «Grana Padano» . . Pag. 25

Ministero delle attività produttive

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza, e nomina del commissario governativo. Pag. 26

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 7 aprile 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. Pag. 27

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 5 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2005 ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917 . . . . Pag. 30

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CIRCOLARE 16 marzo 2005, n. **11/2005.**

Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento. . . . . Pag. 35

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 11 aprile 2005, n. **ACIU.2005.00181.**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida . . . . Pag. 36

CIRCOLARE 15 aprile 2005, n. **ACIU.2005.194.**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida - Informazioni aggiuntive . . . . Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:

Annullamento di alcuni biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea . . . . Pag. 42

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale di Agnano 2005 . . . . Pag. 42

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative. Pag. 42

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Val di Tona», in Grosseto . . . . Pag. 42

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Grifo», in Grosseto . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», in Milano . . . . Pag. 43

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tenuta il Boscone a r.l.», in Bari . . . . Pag. 43

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tecnomontaggi a r.l.», in Bitetto . . . . Pag. 43

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Ersa - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . . Pag. 43

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 44

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 44

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agroblu S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 44

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - Di.Va. P.R.A.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 45

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Monsanto agricoltura Italia S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 46

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agri 2000 soc. coop. a r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 46

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 47

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Du Pont de Nemours S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 47

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «ARA S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 48

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Vit.En. S.a.s.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 48

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «ARA S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 48

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agricola 2000 S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 49

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agricola 2000 S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 49

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 50

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 50

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 51

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 51

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 52

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 52

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «SIPCAM S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 53

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «SIPCAM S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 53

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Dow AgroSciences B.V.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 53

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Dow AgroSciences B.V.» per condurre prove ufficiali di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 54

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. . . . . . Pag. 54

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga». . . . . Pag. 55

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Fidia». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano. Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamiro» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trasitensin» . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania: Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Melissano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Melissano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melissano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melissano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 88/05 - Area II E.L. del 14 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melissano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arcore (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcore (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Pavone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcore (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200500579-Gab AREA II REL dell'8 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcore (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Pavone.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04340

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2005.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Falconara - Ancona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Ancona è inserito nella V classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto n. 9729 datato 11 ottobre 1989, di elevazione del servizio antincendio alla terza classe;

Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, Dipartimento sicurezza, Area infrastrutture aeroportuali, Servizio operatività, con la quale è stato individuato l'aeroporto di Ancona nella II classe antincendio (8^{a} categoria ICAO);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Ancona sono adeguate alla seconda classe antincendio;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Ancona è inserito nella II Classe (8^{a} Categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 6 aprile 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

05A04298

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, nonché variazione di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato - inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a. e International Tobacco Agency S.r.l. per la radiazione ed il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato iscritte nella tariffa di vendita;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Diplomatico Cigars S.r.l. e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella C - tabacco da fumo trinciato - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella C allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

Sigari naturali

codice	prodotto	confezione
49	SENESI	Confezione da 2 pezzi
1291	TOSCANELLI MANDORLA	Confezione da 1 pezzo
1268	TOSCANELLI MANDORLATI	Confezione da 5 pezzi

Sigaretti altri

codice	prodotto	confezione
501	BRANCA	Confezione da 5 pezzi

Trinciati per sigarette

codice	prodotto	confezione
927	MANILA EXTRA MILD	Confezione da 40 grammi
508	RED BULL	Confezione da 40 grammi
593	RED BULL	Confezione da 5 grammi
330	RED BULL MILD SHAG	Confezione da 5 grammi
341	RED BULL MILD SHAG	Confezione da 40 grammi

Trinciati per pipa

codice	prodotto	confezione
175	ADVENTURE	Confezione da 50 grammi
104	CLAN LIGHTS AROMATIC	Confezione da 50 grammi
817	DANSKE CLUB CHERRY MILD	Confezione da 50 grammi
	MS MISCELA AROMATICA	Confezione da 50 grammi
	MS MISCELA CLASSICA	Confezione da 50 grammi
	MS MISCELA DELICATA	Confezione da 50 grammi
645	PARK LANE N.7 AROMATIC MIXTURE (COOL & MILD)	Confezione da 50 grammi
709	RADFORD RUM ROYAL	Confezione da 50 grammi
707	THOMAS REDFORD CLASSIC PORT	Confezione da 50 grammi
141	TROOST ULTRA MILD CAVENDISH	Confezione da 50 grammi

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di trinciati per sigarette è così modificata:

Cod.				
918	DA	BROOKFIELD AMERICAN BLEND	A	BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200
919	DA	BROOKFIELD AMERICAN BLEND	A	BROOKFIELD AMERICAN BLEND 5

Art. 3.

Nella tabella C - tabacco da fumo trinciato - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
18,85	9,75	16,25	52,65	97,50
19,82	10,25	17,08	55,35	102,50

Art. 4.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Marche di produzione nazionale

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	75,00	85,00	3,40
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	75,00	85,00	1,70

Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	85,00	95,00	3,80
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	Confezione da 200 grammi	74,00	80,00	16,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 5	Confezione da 5 grammi	74,00	80,00	0,40
DRUM BRIGHT BLUE	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
DRUM HALFZWARE	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
DRUM WHITE	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
DRUM YELLOW	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	80,00	90,00	3,60
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	Confezione da 5 grammi	80,00	90,00	0,45
GOLDEN VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	92,50	102,50	4,10
GOLDEN VIRGINIA GREEN	Confezione da 25 grammi	100,00	108,00	2,70
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	Confezione da 25 grammi	100,00	108,00	2,70
MANILA	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
PALL MALL FULL FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
SAMSON BLEND 23	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
SAMSON BLEND 62	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
SAMSON BLEND 78	Confezione da 40 grammi	87,50	97,50	3,90
TILBURY AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	70,00	80,00	3,20
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	Confezione da 40 grammi	90,00	100,00	4,00
WEST RED	Confezione da 40 grammi	80,00	90,00	3,60

Marche di produzione nazionale

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COMUNE	Confezione da 40 grammi	70,00	80,00	3,20
COMUNE	Confezione da 20 grammi	70,00	80,00	1,60
FORTE	Confezione da 40 grammi	70,00	80,00	3,20
FORTE	Confezione da 20 grammi	70,00	80,00	1,60
GOLF	Confezione da 50 grammi	75,00	85,00	4,25
GOLF	Confezione da 40 grammi	75,00	85,00	3,40
ITALIA	Confezione da 50 grammi	82,00	92,00	4,60
ITALIA	Confezione da 40 grammi	82,00	92,00	3,68
ITALIA CLASSICO	Confezione da 5 grammi	60,00	70,00	0,35

Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMPHORA BLACK CAVENDISH SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
AMPHORA FULL AROMA	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
AMPHORA GOLDEN BLEND SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
AMPHORA MATURE BLEND	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
AMPHORA ORIGINAL BLEND	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
AMPHORA RICH AROMA	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
BROOKFIELD AROMATIC BLEND	Confezione da 50 grammi	83,00	94,00	4,70
CAPTAIN BLACK	Confezione da 50 grammi	138,00	148,00	7,40
CLAN AROMATIC	Confezione da 50 grammi	118,00	128,00	6,40

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DANSKE CLUB BLACK LUXURY	Confezione da 50 grammi	124,00	134,00	6,70
DUNHILL AROMATIC	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL BLACK AROMATIC	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL DE LUXE NAVY ROLLS	Confezione da 50 grammi	300,00	310,00	15,50
DUNHILL EARLY MORNING PIPE	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL LONDON MIXTURE	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL MY MIXTURE 965	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL NIGHT CAP	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL STANDARD MIXTURE	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
DUNHILL STANDARD MIXTURE MELLOW	Confezione da 50 grammi	198,00	208,00	10,40
ERINMORE MIXTURE MURRAYS	Confezione da 50 grammi	158,00	168,00	8,40
FLYING DUTCHMAN AROMATIC	Confezione da 50 grammi	144,00	154,00	7,70
GOLDEN BLEND"S CHOCOLATE	Confezione da 5 grammi	110,00	120,00	0,60
GOLDEN BLEND"S CHOCOLATE	Confezione da 50 grammi	110,00	120,00	6,00
GOLDEN BLEND"S VANILLA	Confezione da 5 grammi	110,00	120,00	0,60
GOLDEN BLEND"S VANILLA	Confezione da 50 grammi	110,00	120,00	6,00
GOLDEN BLEND'S AMARETTO	Confezione da 50 grammi	110,00	120,00	6,00
GOLDEN BLEND'S BLACK CHERRY	Confezione da 50 grammi	110,00	120,00	6,00
KENTUCKY BIRD	Confezione da 50 grammi	138,00	148,00	7,40
NEPTUNE	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
PARK LANE N.7	Confezione da 50 grammi	144,00	154,00	7,70
SAIL AROMATIC CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	124,00	134,00	6,70
SAVINELLI ARMONIA	Confezione da 50 grammi	126,00	136,00	6,80
SAVINELLI ARMONIA	Confezione da 5 grammi	126,00	136,00	0,68
SCHIPPERS TABAK SPECIAAL	Confezione da 50 grammi	110,00	120,00	6,00
THOMAS RADFORD SUNDAY"S FANTASY	Confezione da 50 grammi	124,00	134,00	6,70
TROOST AROMATIC CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	128,00	138,00	6,90
TROOST BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	128,00	138,00	6,90
VAN DYCK MIXTURE	Confezione da 50 grammi	84,00	94,00	4,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2005,
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107

05A04388

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista l'ordinanza n. 20274/2005 del 6 aprile 2005 Area I OSP, con la quale il Prefetto di Roma, a motivo di inderogabili esigenze di sicurezza pubblica, in occasione dell'afflusso di fedeli per le esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ha disposto la chiusura, per il giorno 8 aprile 2005, di tutti gli uffici pubblici ubicati nel territorio del comune di Roma;

Vista la nota n. 4323 dell'11 aprile 2005 con la quale il direttore della Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la chiusura e, quindi, il mancato funzionamento degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, regionale del Lazio e provinciale di Roma, ubicati in Roma, Galleria Regina Margherita n. 7;

Dispone

il mancato funzionamento degli uffici di segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio e provinciale di Roma è accertato per il giorno 8 aprile 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A04295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del rag. Vania Palmieri, residente in Palombara Sabina (Roma), via Dei Cerasari n. 9, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Faustiana II», con sede in Roma, costituita in data 3 novembre 1978, rogito notaio Vincenzo Antonelli, rep. n. 17698, B.U.S.C. n. 24849, codice fiscale n. 03350580589, in sostituzione del sig. Fernando Nicola Della Grotta;

«Cooperativa Lotta all'Eroina», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita in data 28 dicembre 1982, rogito notaio Lucia Indelicato, rep. n. 1927, B.U.S.C. n. 27610, codice fiscale n. 05916650582, in sostituzione dei signori Barbieri, Zaiti, Bassani.

Roma, 23 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04226

DECRETO 24 marzo 2005

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Hironori Otsuka», con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio Pensabene Perez in data 30 marzo 1989, repertorio 60860, registro società 5367/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31226, codice fiscale 03613721004;

società cooperativa «Stella», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mammuccari Fernando in data 7 agosto 1964, repertorio 42595, registro società 3427/64, tribunale di Roma, BUSC 7524, codice fiscale 80120130580;

società cooperativa «Acli Comunali Diciotto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cappello Paolo in data 30 ottobre 1970, repertorio 6479, registro società 69/71, tribunale di Roma, BUSC 19818, codice fiscale 97022200584;

società cooperativa «Edizioni Match», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Fernando in data 17 febbraio 1988, repertorio 56350, registro società 3674/88, tribunale di Roma, BUSC 30851, codice fiscale 08319530583;

società cooperativa «III Millennio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marini Alessandro in data 19 marzo 1992, repertorio 93432, registro società 3943, tribunale di Roma, BUSC 32991, codice fiscale 04277921005;

società cooperativa «Progetto Cultura», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cinotti Nicola in data 17 ottobre 1989, repertorio 38359, registro società 10208/89, tribunale di Roma, BUSC 31592, codice fiscale 03722341009.

Il presente decreto verrà tramesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 24 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04229

DECRETO 5 aprile 2005.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in particolare gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2003, con il quale è stato costituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Vista la nota del 22 marzo 2005, con la quale il segretario organizzativo dell'Unione Italiana del Lavoro - Segreteria di Napoli e Campania, comunica la sostituzione del sig. Caldora Biagio, dimissionario, con il sig. Saggese Emilio, quale proprio rappresentante, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Ravvisata la necessità di accedere alla richiesta;

Decreta:

Il sig. Saggese Emilio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 13 gennaio 1966, domiciliato per la carica presso la U.I.L., corso Lucci n. 121 - Napoli, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in sostituzione del sig. Biagio Caldora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale: GAROFALO

05A04223

DECRETO 5 aprile 2005.

Sostituzione del liquidatore di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina del dott. Amabile Cono residente in Roma, via A. Cervesato n. 28, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Polisportiva Ostiense», con sede in Roma, costituita in data 17 dicembre 1985, rogito notaio Giorgio Intersimone, rep. n. 62564, B.U.S.C. n. 29380, codice fiscale 07300400582, in sostituzione del sig. Tibaldi Marco;

«Cooperativa Costruzioni Meccaniche Consorti», con sede in Roma, costituita in data 2 marzo 1995, rogito notaio Vincenzo Silvestroni, rep. n. 118088, B.U.S.C. n. 34675, codice fiscale n. 04872221009, in sostituzione del sig. Consorti, deceduto;

«Cooperativa Progeuro 2000», con sede in Roma, costituita in data 21 maggio 1998, rogito notaio Antonina Gualtieri, rep. n. 22024, B.U.S.C. n. 35464, codice fiscale n. 05538371005, in sostituzione del sig. Arrighi, deceduto;

«Cooperativa Urbe Trasporti», con sede in Roma, costituita in data 11 novembre 1980, rogito notaio Andrea Lo russo Caputi, rep. n. 5041, B.U.S.C. n. 26185, codice fiscale n. 0487680588, in sostituzione del sig. Annesi Andrea.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 5 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04225

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Trasporti Carburanti Lubrificanti ed Affini», con sede in Napoli, costituita in data 29 novembre 1975, rogito Notaio Carlo Tafuri, registro società n. 112/76, REA n. 301548, c.f. n. 01168160636 - BUSC n. 6857;

«Epica», con sede in Quarto, costituita in data 17 luglio 1978, rogito notaio Vittorio Iazzetti, registro società n. 1737/78, REA n. 313070, c.f. n. 01592740631 - BUSC n. 7857;

«Argentina 78», con sede in Quarto, costituita in data 5 luglio 1978, rogito notaio Francesco Boggia, registro società n. 1803/78, REA n. 313107, c.f. n. 01589170636 - BUSC n. 7888;

«Olimpia», con sede in Portici, costituita in data 16 febbraio 1979, rogito notaio Maria Luisa Saggese, registro società n. 1045/79, REA n. 317202, c.f. 01715170633 - BUSC n. 8164;

«Comin», con sede in Napoli, costituita in data 23 maggio 1979, rogito notaio Vittorio Iazzetti, registro società n. 1789/79, REA n. 318970, c.f. n. 01804580635 - BUSC n. 8312;

«Cantabanchi», con sede in Napoli, costituita in data 7 giugno 1979, rogito notaio Evangelisti Alberto, registro società n. 1982/79, REA n. 319568, c.f. n. 01811350634 - BUSC n. 8359;

«Pubblitroupe Fantasia e Immagine», con sede in Napoli, costituita in data 4 dicembre 1979, rogito notaio Claudio Trinchillo, registro società n. 214/80, REA n. 323131, c.f. n. 01895420634 - BUSC n. 8567;

«Consorzio Croci Associate Campane», con sede in Napoli, costituita in data 25 gennaio 1980, rogito notaio Carlo Iaccarino, registro società n. 926/80, REA n. 330654, c.f. n. 03135780637 - BUSC n. 8686;

«Ferdinando IV», con sede in Acerra, costituita in data 1° marzo 1980, rogito notaio Enrico Chiari, registro società n. 995/80, REA n. 325730, c.f. n. 03173230636 - BUSC n. 8693;

«Informazione e Stampa», con sede in Ercolano, costituita in data 31 ottobre 1980, rogito notaio Maria Carmela Zaccaria, registro società n. 3690/80, REA n. 330837, c.f. n. 03351570639 - BUSC n. 9076;

«Sorrento 2000», con sede in Sorrento, costituita in data 5 dicembre 1994, rogito notaio Antonio Formisano, registro società n. 3414/95, REA n. 535030, c.f. n. 02947241218 - BUSC n. 13927;

«La Nuova Alba», con sede in Napoli, costituita in data 7 marzo 1996, rogito notaio Giampiero De Cesare, registro società n. 294842/96, REA n. 558316, c.f. n. 07015170637 - BUSC n. 13980;

«Millenium III», con sede in Casalnuovo, costituita in data 2 dicembre 1999, rogito notaio Giustino Rossi, registro società n. 107658/00, REA n. 638887, c.f. n. 03852911217 - BUSC n. 14716.

Napoli, 5 aprile 2005

Il direttore del servizio: MORANTE

05A04297

DECRETO 12 aprile 2005.

Sostituzione di alcuni componenti nell'ambito del Comitato provinciale I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 9 del 20 agosto 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena.

Considerato che, con nota del 7 aprile 2005 la U.I.L. di Siena ha richiesto la sostituzione in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Siena, del dott. Iozzi Edoardo dimissionario con il dott. Fausto Tanzarella, e con nota dell'8 aprile 2005 la C.I.S.L. di Siena ha richiesto la sostituzione del sig. Paolo Gradi dimissionario con il sig. Manenti Fabio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dei componenti del comitato provinciale, che la competenza è propria;

Decreta:

I signori Fausto Tanzarella e Fabio Manenti sono nominati componenti del comitato provinciale I.N.P.S., rispettivamente in sostituzione dei signori Edoardo Iozzi e Paolo Gradi.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Siena che ne curerà la successiva esecuzione.

Siena, 12 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: AQUINO

05A04224

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera» a r.l., in Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa Primavera a r.l., dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Primavera» a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Francesco Raspini in data 28 marzo 1975 - rep. n. 37084 - Registro imprese n. 5940 - B.U.S.C. n. 0815/138885.

Lucca, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: SARTI

05A04222

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Athena Società Cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 28 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la cooperativa non svolge alcuna attività e che non stata reintegrata la compagine sociale entro il termine di legge;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società Coop. «Athena Società Cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 13 ottobre 1987, rep. 5347, reg. delle imprese n. 319/87 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A04288

DECRETO 14 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Decorarte Sud - Piccola società cooperativa a r.l.», in San Luca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 9 marzo 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato nessun bilancio d'esercizio e che non è stata mai svolta alcuna attività;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: «Società coop. «Decorarte Sud - Piccola società cooperativa a r. 1.», con sede in San Luca, costituita per rogito Notaio dott.ssa Labbadia Erminia in data 26 luglio 2000 rep. n. 48218, registro delle imprese n. 146153, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 aprile 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A04288-*bis*

DECRETO 14 aprile 2005.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Servizi generali già SO.CO.NO., società cooperativa a responsabilità limitata», in Nocera Inferiore.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «Servizi generali» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisato, in sede di autotutela, che il suddetto provvedimento è inficiato da vizio di legittimità relativamente al punto n. 75 in cui dispone lo scioglimento della cooperativa Servizi generali, con sede in Nocera inferiore, codice fiscale n. 02682430653;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005, nella parte in cui, al punto 75, dispone lo scioglimento della società cooperativa «Servizi generali già SO.CO.NO., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in

data 7 settembre 1978, repertorio n. 9300, registro società n. 418/1978 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2373.

Salerno, 14 aprile 2005

Il dirigente: BIONDI

05A04291

DECRETO 14 aprile 2005.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Dipendenti amministrazione lavori pubblici, società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza di potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanze della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 136 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 54 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «Dipendenti amministrazione lavori pubblici» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisato, in sede di autotutela, che il suddetto provvedimento è inficiato da vizio di legittimità relativamente al punto in cui dispone lo scioglimento della cooperativa Dipendenti amministrazione lavori pubblici, con sede in Salerno, codice fiscale n. 80042660656;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 136 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Dipendenti amministrazione lavori pubblici, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 8 marzo 1948, BUSC n. 599.

Salerno, 14 aprile 2005

Il dirigente: BIONDI

05A04292

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.ME.T. a r.l.», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 10 gennaio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 14 febbraio 2005 - prot. n. 20 - l'inesigibilità del contributo biennale iscritto a ruolo;

Decreta:

La società cooperativa «CO.ME.T. a r.l.», con sede in Modugno, numero pos. 6326 costituita per rogito

del notaio Padolecchia Vito in data 29 febbraio 1988, rep. n. 124659, c.f. n. 03832890721, reg. società n. 23138, R.E.A. n. 279721, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 18 aprile 2005

Il dirigente: BALDI

05A04286

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mediterranea Assistenza a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 6 marzo 2003 e successivo accertamento del 13 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 14 febbraio 2005 - prot. n. 19 - l'inesigibilità del contributo biennale iscritto a ruolo;

Decreta:

La piccola società cooperativa sociale «Mediterranea Assistenza a r.l.», con sede in Bari - Cegli del Campo, numero pos. 7946 costituita per rogito del notaio Polito Alfedo in data 23 ottobre 1998, rep. n. 247707, c.f. n. 05233710721, reg. società n. 119001, R.E.A. n. 407201, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 18 aprile 2005

Il dirigente: BALDI

05A04287

DECRETO 18 aprile 2005.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa sociale «La Mongolfiera piccola soc. coop.va a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 7 agosto 1995, rogito notaio M. Marinelli, repertorio n. 7459, iscritta al n. 4050/1995 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1529/271656;

2) società cooperativa «Acquaviva a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 27 febbraio 1995, rogito notaio A. Saba, repertorio n. 146557, iscritta al n. 4037/1995 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1535/274429;

3) società cooperativa sociale «Sant'Angelo a r.l.», con sede in Osidda (Nuoro), costituita in data 14 giugno 1996, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 202399, iscritta al n. 128457/1996 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1547/276270;

4) società cooperativa «Korongia piccola soc. coop.va a r.l.», con sede in Gadoni (Nuoro), costituita in data 14 luglio 1998, rogito notaio R. Vacca, repertorio n. 144223, iscritta al n. 807/1999 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1620/284465;

5) società cooperativa «Idra Sub piccola soc. Coop.va a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 29 gennaio 1999, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 2321, iscritta al n. 5933/1999 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1633/286060;

6) società cooperativa «Su Casteddu 'E Ioni piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Ussassai (Nuoro), costituita in data 22 febbraio 1999, rogito notaio G. Cherchi, repertorio n. 29300, iscritta al n. 7704/1999 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1634/286061;

7) società cooperativa «La Cascata Piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Ulassai (Nuoro), costituita in data 22 aprile 1999, rogito notaio C. Cappellini, repertorio n. 156381, iscritta al n. 10787/1999 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1638/287086;

8) società cooperativa «Edil 2000 Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Gairo (Nuoro), costituita in data 16 dicembre 1999, rogito notaio C. Cappellini, repertorio n. 164731, iscritta al n. 3845/2000 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1654/289659;

9) società cooperativa «Azzurra Costruzioni Piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 4 ottobre 2000, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 13990, iscritta al n. 19255/2000 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1683/294584;

10) società cooperativa «Il Portolano Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 18 gennaio 2001, rogito notaio E. Mulas Pellerano, repertorio n. 5480, iscritta al n. 3560/2001 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1691/295564;

11) società cooperativa «Gruppoaleri Piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita in data 25 ottobre 2000, rogito notaio I. Paganelli, repertorio n. 10081, iscritta al n. 10499/2003 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1794/296030.

Nuoro, 18 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

05A04289

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «La cupola piccola società cooperativa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Sergio Barela in data 15 luglio 1996, repertorio n. 37943, codice fiscale n. 03178720656, BUSC n. 6030;

2) società cooperativa «Insieme - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 10 maggio 1995, repertorio n. 12954, codice fiscale n. 03074050653, BUSC n. 5926;

3) società cooperativa «Flora - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 29 luglio 1994, repertorio n. 34291, codice fiscale n. 02990190650, BUSC n. 5824;

4) società cooperativa «Il pentagono consorzio di cooperative sociali - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 29 maggio 2002, repertorio n. 16569, codice fiscale n. 03912640657, BUSC n. 6877;

5) società cooperativa «La casa nuova - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 9 marzo 1977, repertorio n. 6570, codice fiscale n. 95023690654, BUSC n. 2049;

6) società cooperativa «Traslat - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 3 marzo 1997, repertorio n. 30938, codice fiscale n. 03266090657, BUSC n. 6102;

7) società cooperativa «Agrocenter - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 9 maggio 2000, repertorio n. 41427, codice fiscale n. 03672870650, BUSC n. 6393;

8) società cooperativa «2000 già SIC C 1 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 7927, codice fiscale n. 00704830652, BUSC 2435;

9) società cooperativa «Pronto intervento e sviluppo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Rosa Barra in data 10 ottobre 1991, repertorio n. 5344, codice fiscale n. 02759080654, BUSC n. 5411;

10) società cooperativa «Parco delle mimose - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 23 settembre 1988, repertorio n. 15269, codice fiscale n. 02413140654, BUSC n. 4743;

11) società cooperativa «Aria nuova - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Tommaso D'Amaro in data 23 ottobre 1996, repertorio n. 7202, codice fiscale n. 03203930650, BUSC n. 6255;

12) società cooperativa «Vita serena sociale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita per rogito notar Andrea Reale in data 14 settembre 2000, repertorio n. 16402, codice fiscale n. 03704780653, BUSC n. 6987;

13) società cooperativa «Metellia sociale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Edgardo Pesiri in data 8 giugno 2001, repertorio n. 35052, codice fiscale n. 03807670652, BUSC n. 7136;

14) società cooperativa «ITM Sistema PSC - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atrani costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 8 luglio 1998, repertorio n. 26533, codice fiscale n. 03459540658, BUSC n. 6424.

Salerno, 20 aprile 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A04293

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «San Pietro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Pietro al Tanagro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti il verbale dell' ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 25 febbraio 2005;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «San Pietro - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Pietro al Tanagro costituita per rogito notar Luigi Coiro in data 13 aprile 1970, repertorio n. 9979, registro soc. n. 97 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 967.

Salerno, 20 aprile 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A04294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2005.

Autorizzazione al laboratorio «Cierre snc di Renzetti Fabio & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 febbraio 2005 dal laboratorio Cierre snc di Renzetti Fabio & C., ubicato in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 96, volta ad

ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Cierre snc di Renzetti Fabio & C., ubicato in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 96, nella persona del responsabile dott. Renzetti Roberto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta ufficiale CEE L272 3 ottobre 1990 Metodo 14 (escluso paragrafo 6.4)
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 *Gazzetta ufficiale* CEE L-272 3 ottobre 1990 Metodo 3 par 5.1
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 Gazzetta ufficiale CEE L272 3 ottobre 1990 Metodo 13 par 5.2
pH	Reg CEE 2676/90 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L272 3 ottobre 1990 Metodo 24

05A04220

DECRETO 15 aprile 2005.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001 aveva espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che in attuazione di disposizioni ministeriali il direttore generale *pro-tempore*, in attesa del varo di specifiche norme comunitarie, dispose la temporanea sospensione dell'iscrizione e/o reiscrizione di varietà con, o aventi nella propria denominazione, indicazioni geografiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1831 del 21 ottobre 2004 della Commissione, recante modifiche del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
cipolla	002487	Argenthea	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04370

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentato almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» con decreto ministeriale 25 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., con sede in San Nicola La Strada (Caserta), via Carlo III n. 128, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Mozzarella di Bufala Campana».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: Abate

05A04283

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentato almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» con decreto ministeriale 11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P., con sede in Desenzano del Garda (Brescia), via XXIV Giugno n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Grana Padano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04284

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo, datato 30 luglio 2004, nei confronti della Cooperativa «Santo Spirito» con sede in Potenza, dalle quali sono emerse irregolarità nella gestione dell'ente;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Santo Spirito» con sede in Potenza, codice fiscale n. 00250200763, costituita in data 15 giugno 1978, a rogito notaio dott. Scardaccione.

Art. 2.

Il dott. Dante Tirico con studio in Rionero in Vulture (Potenza) in Largo Oberdan n. 26, codice fiscale TRC DNT 63M12 H307V, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04219

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale di Favignana in data 29 dicembre 2004, n. 148, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 35/05/V/ C.T. in data 12 gennaio 2005 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 116 del 17 marzo 2005;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio al 31 agosto 2005 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

h) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

i) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

l) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357 a €1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 168

05A04341

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 5 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 marzo 2004, ed in particolare il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Ippocratica Diagnotica S.a.s. e dall'Università degli studi di Napoli «Federico Il» - Diarbopave - facoltà di agraria, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1219 del 5 ottobre 2004, con il quale il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Ippocratica Diagnotica S.a.s. e dall'Università degli studi di Napoli «Federico II» - Diarbopave - fac. Agraria, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1219 del 5 ottobre 2004, con riferimento al progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Ippocratica Diagnotica S.a.s. e dall'Università degli studi di Napoli «Federico II» - Diarbopave - facoltà di agraria, per mero errore materiale è stato indicato un costo ammissibile di euro 1.263.290,00 suddiviso in eurò 817.680,00 per attività di ricerca industriale e euro 445.610,00 per attività di sviluppo precompetitivo anziché un costo ammissibile di euro 1.202.441,00 suddiviso in euro 773.826,00 per attività di ricerca industriale e euro 428.615,00 per attività di sviluppo precompetitivo;

Vista la nota del 14 gennaio 2005 pervenuta in data 20 gennaio 2005, prot. n. 594, con la quale l'esperto scientifico ha rettificato i costi relativamente a quanto sopra indicato;

Sentito il parere espresso dal comitato nella seduta del 9 marzo 2005;

Viste le disponibilità delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1219 del 5 ottobre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Ippocratica Diagnotica S.a.s. e dall'Università degli studi di Napoli «Federico II» - Diarbopave - facoltà di agraria, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1219 del 5 ottobre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1219 del 5 ottobre 2004, per il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Ippocratica Diagnotica S.a.s. e dall'Università degli studi di Napoli «Federico II» - Diarbopave - facoltà di agraria è conseguentemente ridotto di euro 41.388,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5266

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5266 del 13/05/2002 Comitato del 09/03/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Recupero e bonifica delle acque di vegetazione e compost, associati alla produzione di bio-fitofarmaci per l''agricoltura biologica

Inizio: 30/06/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Saipan S.R.L.
CAVA DE' TIRRENI (SA)

Ippocratica Diagnostica S.A.S.
SALERNO (SA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - DIARBOPAVE - FAC. AGRARIA
Portici (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.202.441,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 773.826,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 428.615,00

  al netto di recuperi pari a Euro 272.578,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 773.826,00	€ 428.615,00	€ 1.202.441,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 773.826,00	€ 428.615,00	€ 1.202.441,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5266

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	794.677,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte della SAIPAN SRL della documentazione comprovante l'avvenuto aumento del capitale sociale di almeno € 100.000.

05A04221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2005 ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2005, come segue:

PAESE	VALUTA	COD.	COD.UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	56,4796
ALBANIA	Lek	ALL	47	126,419
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	94,9483
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	114,927
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,36229
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,94364
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,86379
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	616,924
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,36291
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,68062
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6478,88
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,32007
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,49766
BANGLADESH	Taka	BDT	174	83,6811
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,62693
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,63633
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,32007
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,6544
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2845,69
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,645
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,91357
BRASILE	Real	BRL	234	3,57169
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,15172
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95588
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1425,63
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5145,03
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,6064
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	111,128
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,08245
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,7712
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	775,522
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,9301
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,58319
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3077,77
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-

CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	645,312
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,90415
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1329,44
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	614,085
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,45702
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,32007
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44658
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	36,3162
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,64328
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,5505
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,8486
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,7066
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,4205
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,692331
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16352
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	71,8409
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIOI	DSP	XDR	188	0,864441
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	38,4661
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,42444
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	12093,1
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	80,9636
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	138,833
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,692331
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	234,602
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,935922
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,2359
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	3883,73
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	236,291
HAITI	Gourde	HTG	151	48,0382
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,9789
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,296
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,655
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12374,7
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11698
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1927,62
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	79,1514
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,71105
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-

KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	172,078
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	98,7164
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	54,0428
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,38851
LAOS	Kip	LAK	154	13639,6
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,9635
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696105
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1994,04
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	74,2994
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,68728
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,6049
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,1964
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12228,5
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo)	MGA	268	2503,58
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	143,794
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	5,01619
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,962
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,431743
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,127
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	346,39
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,8406
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,7208
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,6502
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1594,89
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	25897,5
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,47482
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,9635
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93,8564
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,7924
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	174,653
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,18799
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,8081
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,508159
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	78,3732
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,32007
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,03831
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	8267,59
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,30207
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,01227
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,80504
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,692331
ROMANIA	Leu	ROL	131	36292
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36,4721
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	737,562
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,89158
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,5013
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,692331
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11956,4

SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	80,9359
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,18377
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3168,49
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,1522
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	68,9018
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,2532
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,701
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	4113,46
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	131,758
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,56229
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,32007
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,9635
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	329,637
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,57959
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,08843
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54938
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,9635
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,01636
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,0727
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1459,76
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,9039
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,53625
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,2796
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,62538
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1733271
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,73327
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6864,35
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,98835
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2258,53
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	244,81
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	33,5645
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1418,6
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,695
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2805,33
VIETNAM	Dong	VND	145	20867,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	248,042
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6146,23
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	8011,63

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A04335

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 16 marzo 2005, n. **11/2005.**

Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alla D.G. per l'Attività ispettiva

Al Ministero delle attività produttive

Al Ministero per le politiche agricole e forestali

Agli assessorati alla Sanità delle regioni

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag. prov. prot. ambiente e tutela del lavoro

Alle A.S.L.

All'ISPESL - D.T.S. e D.OM

Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Il verificarsi con frequenza preoccupante di incidenti che coinvolgono con conseguenze mortali o gravissime gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, ripropone la necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di infortuni dovuti all'uso di tale mezzo, per valutare se esso sia confrontabile con quello che l'applicazione delle più recenti acquisizioni dello stato dell'arte può consentire di conseguire.

In effetti, detto rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine semoventi, può significativamente essere ridotto quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi.

Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio (ROPS) — per garantire attorno all'operatore un adatto volume di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) — per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.

A fronte di quanto appena rilevato si deve constatare che non sempre i trattori vengono posti sul mercato dotati di entrambi i dispositivi descritti: in generale risultano dotati del telaio di protezione ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.

Come indicato in premessa, i dati a disposizione sugli infortuni gravi e mortali, accaduti nel comparto agricoltura, indicano chiaramente che la causa più frequente di danno è connessa con lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore; per questi casi tale causa poteva e può essere limitata, se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.

Riguardo a questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che:

non esiste una specifica disposizione che la preveda;

a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Orbene, il carattere strettamente normativo e non tecnico-applicativo di dette obiezioni a parere di questa Amministrazione non può farle considerare rilevanti né condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:

a) le citate disposizioni di recepimento (che peraltro trovano applicazione solo alle trattrici a ruote, escludendo i trattori a cingoli):

stabiliscono l'entità ed il tipo dei requisiti costruttivi (taluni dei quali intesi alla sicurezza degli operatori) che obbligatoriamente debbono essere garantiti dai fabbricanti ai fini dell'ottenimento dell'omologazione;

tuttavia, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate, tra le quali rientra certamente l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti, mentre richiedono ai fabbricanti — in maniera esplicita ed ai fini della protezione dell'operatore — l'applicazione dei telai di protezione, non trattano l'argomento delle cinture di sicurezza, il cui uso, in abbinamento alla presenza del telaio di protezione, consente di ridurre significativamente le conseguenze di un eventuale ribaltamento del mezzo;

b) le prescrizioni dell'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 — che richiedono, in generale, una protezione del posto di manovra del mezzo che consenta l'esecuzione delle manovre ... in condizioni di sicurezza — non risultano in contrasto con dette disposizioni di recepimento;

c) numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto pienamente applicabile, la disciplina prevista nell'art. 182 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 come quella più idonea a proteggere l'incolumità del lavoratore;

d) l'art. 106 del codice della strada stabilisce che «le macchine ... devono ... rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle norma-

tive per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento».

Di conseguenza, alla luce del disposto dell'art. 6.2 del decreto legislativo n. 626/1994, che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, preso atto di quanto correntemente risulta già disponibile sul mercato e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all'interno del volume di sicurezza garantito dal telaio.

Ad ulteriore conferma di quanto appena rilevato si ponga mente al fatto che se, per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8-*bis* e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626/1994, le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 — e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo (norme che nella fattispecie dei trattori, come in precedenza osservato, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate) — debbono essere adeguate in modo da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel citato paragrafo, a maggior ragione si deve ritenere che gli stessi provvedimenti debbano essere adottati per le attrezzature di nuova produzione costruite a partire da detta data.

Per quel che riguarda, specificamente, il parco dei trattori già in servizio, è parere di questo Ministero che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5, lettera *b)*, seconda frase, e art. 35.1 e 35.2 del decreto legislativo n. 626/1994, debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore.

Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per i trattori già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è stato costituito presso l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.

In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

05A04285

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 aprile 2005, n. **ACIU.2005.00181.**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.

All'AGEA - Ufficio Monocratico - Area controlli - Area autorizzazione pagamenti

All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA

All'Organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA

All'Organismo pagatore della regione Lombardia - Direzione generale agricoltura

All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA

All'Organismo pagatore della Regione Basilicata - ARBEA

All'Ente nazionale risi

Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA o CAA CANAPA

e, per conoscenza

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

1. *Premessa.*

La presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005 relativa alle modalità di fissazione dei titoli provvisori.

Nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, il premio per l'abbattimento, previsto ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1254/99, è stato erogato al produttore che deteneva capi della specie bovina avviati alla macellazione, presenti in stalla per il periodo minimo previsto dal regolamento stesso.

L'art. 3 del regolamento (CE) n. 1254/99 prevedeva altresì che il produttore fosse: «l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo *status* giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri la cui azienda si trovi nel territorio della comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;»

Il contratto di soccida prevede due soggetti contraenti: il proprietario dei capi (soccidante) e il detentore dei capi (soccidario), ed è quest'ultimo che materialmente effettua l'attività dell'allevamento degli stessi.

I decreti ministeriali 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001, consentivano che il pagamento del premio potesse essere richiesto dal soccidante ed erogato a questi previo assenso del soccidario.

L'art. 33 del regolamento (CE) 1782/03, che istituisce il regime di pagamento unico, prevede che possano beneficiare di tale regime gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento 2000-2002 per almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI del regolamento stesso, tra cui il premio alla macellazione.

Poiché il regime di pagamento unico costituisce una «fotografia» della situazione di diritto registrata nel periodo di riferimento 2000-2001-2002, l'utilizzo dei diritti così generati deve necessariamente restare subordinato all'assenso del soccidario.

2. *Caratteristiche dei titoli.*

I capi macellati nell'ambito di un contratto di soccida e richiesti a premio dal soccidante, generano titoli speciali intestati al soccidante, individuati ed aggregati a livello di singolo soccidario.

Considerato quanto detto in premessa, l'assenso del soccidario deve permanere per tutte le operazioni di utilizzo dei titoli stessi, in particolare per:

cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione;

trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004];

richiesta dei titoli a premio nella domanda unica;

trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva.

La domanda di fissazione con richiesta esplicita dei titoli speciali può essere eseguita direttamente dall'agricoltore soccidante senza l'assenso del soccidario.

Le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc...), previste nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di subentro di cui al successivo paragrafo 5.

Si precisa che l'assenso del soccidario al trasferimento dei titoli, è equivalente alla rinuncia di cui al successivo punto 4.

3. *Modalità per l'assenso.*

L'assenso deve essere espresso nella forma riportata nel modulo per la «dichiarazione di assenso allegato alla presente circolare e deve essere replicato per ogni tipologia di utilizzo dei titoli prevista al precedente paragrafo 2.

4. *Rinuncia del soccidario.*

Il produttore soccidario può dichiarare esplicitamente di voler liberare il soccidante dalla necessità di conseguire l'assenso di cui sopra mediante il modulo di revoca allegato alla presente circolare.

La rinuncia del soccidario comporta che i titoli speciali da soccida sono liberati per sempre dal vincolo dell'essere accompagnati dall'assenso del soccidario all'utilizzo.

5. *Subentro.*

Considerato quanto specificato al precedente paragrafo 2 in relazione alle modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc...), è consentito che soggetti terzi possano subentrare nelle prerogative del soccidante e del soccidario relativamente all'utilizzo di detti titoli speciali da soccida.

Tale subentro comporta il mantenimento del vincolo della registrazione dell'assenso del soccidario, ovvero del soggetto ad esso subentrante, per l'utilizzo dei titoli.

Il subentro deve essere richiesto utilizzando e compilando in ogni sua parte il modulo di subentro allegato alla presente circolare.

6. *Modalità di comunicazione delle dichiarazioni.*

La dichiarazione di assenso deve essere allegata alle domande di utilizzo dei titoli in parola presentate, con le modalità indicate con propri provvedimenti dall'Organismo pagatore competente, dal soccidante o dal soggetto che subentra nelle sue prerogative come specificato al precedente paragrafo 5, e deve essere inserita e conservata nel fascicolo del soccidante.

Le dichiarazioni di rinuncia o di subentro possono invece essere presentate disgiuntamente dalle domande di utilizzo, secondo le modalità indicate con propri provvedimenti dall'Organismo pagatore competente, da individuarsi sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche).

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore dell'area di coordinamento: NANNI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCCIDARIO DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

SESSO

M F

COMUNE DI NASCITA

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SOCCIDARIO DICHIARA DI AUTORIZZARE IL SOCCIDANTE INTESTATARIO ALL'UTILIZZO SOTTO ESPLICITATO PER I TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUUA SOCCIDANTE

DA PROGRESSIVO

A PROGRESSIVO

UTILIZZO CONSENTITO (E' PERMESSO BARRARE UNA SOLA CASELLA)

cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione ☐

trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda (articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004) ☐

richiesta dei titoli a premio nella domanda unica ☐

trasferimenti dei titoli successivi alla fissazione definitiva ☐

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento: ____________ N° ____________

Data scadenza: ____________

Fatto a:

il:

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione, come indicato al quadro B. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCCIDARIO DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE) __________

COGNOME O RAGIONE SOCIALE __________ NOME __________

DATA DI NASCITA __ __ ____ (giorno, mese, anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA __________

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SOCCIDARIO DICHIARA DI RINUNCIARE IRREVOCABILMENTE ALL'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUUA SOCCIDANTE	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: __________ N° __________
Data scadenza: __________

Fatto a: __________
il: __________

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, rinuncia all'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione, come indicato al quadro B. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

____
Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

IN FEDE

____
Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI SUBENTRO PER TITOLI SPECIALI CON SOCCIDA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL SUBENTRANTE DICHIARANTE

DICHIARANTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

QUADRO B - DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI SUBENTRARE NELLA POSIZIONE DEL (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

SOCCIDANTE ☐ SOCCIDARIO ☐

PER L'UTILIZZO DEI TITOLI SPECIALI PROVENIENTI DA SOCCIDA DI SEGUITO ELENCATI:

CUUA SOCCIDANTE INTESTATARIO	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO	CUUA SOCCIDARIO VINCOLANTE

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a:
il:

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, subentra nell'utilizzo dei titoli speciali da soccida di cui alla presente dichiarazione, come indicato al quadro B. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche al fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO D - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SOCCIDANTE ORIGINARIO

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a:
il:

Il dichiarante, originario soccidante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, dichiara di accettare il subentro del soggetto indicato nel quadro A, nella posizione indicata nel quadro B, relativamente all'utilizzo dei titoli speciali di cui alla presente dichiarazione. Autorizza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidante originario) o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidante originario) o del rappresentante legale

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DEL SOCCIDARIO ORIGINARIO

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N°
Data scadenza:

Fatto a:
il:

Il dichiarante, originario soccidario, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, dichiara di accettare il subentro del soggetto indicato nel quadro A, nella posizione indicata nel quadro B, relativamente all'utilizzo dei titoli speciali di cui alla presente dichiarazione. Autorizza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidario originario) o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il dichiarante e l'Agea in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del dichiarante (soccidario originario) o del rappresentante legale

05A04278

CIRCOLARE 15 aprile 2005, n. **ACIU.2005.194.**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida - Informazioni aggiuntive.

All' AGEA - Ufficio monocratico - area controlli - area autorizzazione pagamenti

All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA

All'Organismo pagatore della regione Emilia Romagna - AGREA

All'Organismo pagatore della regione Lombardia Direzione generale agricoltura

All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA

All'Organismo pagatore della Regione Basilicata - ARBEA

All'Ente nazionale Risi

Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA o CAA CANAPA

e, per conoscenza

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

1. *Premessa.*

La presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005. 181, dell'11 aprile 2005 relativa alle modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.

Nella predetta circolare è specificato che le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, ecc.), previste nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di subentro di cui al paragrafo 5 della medesima circolare Agea n. ACIU.2005.181.

A chiarimento di tale disposizione, si precisa che è sempre possibile l'ulteriore opzione della suddivisione dei benefici derivanti dai «titoli» di cui all'oggetto tra soccidante e soccidario, mediante la dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario di voler addivenire ad una «scissione di aziende» ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 795/2004, da eseguirsi con le modalità indicate nella circolare AGEA n. ACIU.2004.491, del 5 ottobre 2004.

Tale operazione è consentita esclusivamente con dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario, ovvero dei soggetti ad essi subentrati secondo le modalità di cui al paragrafo 5 della citata circolare Agea n. ACIU.2005.181, dell'11 aprile 2005, ed esclusivamente in relazione ai «titoli speciali da soccida», generati in virtù del rapporto originario tra i predetti soggetti, in base al quale sono state presentate le domande di accesso ai premi per la macellazione nel periodo di riferimento.

Nella predetta dichiarazione deve essere chiaramente indicata la percentuale di ripartizione dei «titoli speciali» di cui sopra tra soccidante e soccidario.

Ciò genererà la suddivisione dei titoli suddetti tra i soggetti interessati secondo le percentuali indicate nella citata dichiarazione, ed il ricalcolo automatico degli stessi; da tale momento le operazioni di utilizzo dei titoli in questione, in particolare per:

cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione;

trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004];

richiesta dei titoli a premio nella domanda unica;

trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva,

non saranno più vincolate ad alcun tipo di assenso, perdendo la caratteristica di «titoli speciali da soccida».

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore dell'area di coordinamento: NANNI

05A04279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UN,DUE,TRIS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
90669	000	299
119036	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
324798	000	149
324799	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LAS VEGAS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
100445	000	99
100446	000	99
152316	000	99
152317	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
467078	000	299
467079	000	299
467080	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
313702	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUTTI FRUTTI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
196637	000	149
196638	000	149

05A04342

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale di Agnano 2005

I biglietti della Lotteria nazionale di Agnano 2005 appresso indicati sono stati annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	Dal	Al	Quantità n.
C	38591	38600	10
C	38551	38560	10

05A04343

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che — dagli accertamenti effettuati — risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa «Consorzio di tutela e di valorizzazione dell'I.G.P. - carne bovina della murgia publiese a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 29 dicembre 1999 con atto rogato dal notaio Costantini Michele di Bari, repertorio n. 208086, posizione n. 9220, codice fiscale n. 05467780721, R.E.A. n. 419311;

2) cooperativa «Industria santermana latte», con sede in Santeramo in Colle, costituita in data 11 aprile 1962 con atto rogato dal notaio Scardilli Francesco di Bari, repertorio n. 26730, posizione n. 1113, codice fiscale n. 03071690725, R.E.A. n. 116352, registro società n. 4759;

3) cooperativa «Fercalabrolucane a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 7 marzo 1945 con atto rogato dal notaio Fornaio Enzo di Noicattaro, repertorio n. 362, posizione n. 9213, codice fiscale n. 00254280720, R.E.A. n. 54434.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A04216

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Val di Tona», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Val di Tona», con sede in Grosseto, via Saturnia n. 40, costituita rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi in data 2 aprile 1979, repertorio n. 1086 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies,* scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Grosseto - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04227

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Grifo», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società,cooperativa «Il Grifo», con sede in Grosseto, via Arno n. 5, costituita rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi in data 15 ottobre 1959, repertorio n. 22333 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies,* scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04228

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 3, costituita per rogito notaio dott. Orombelli Marco di Milano, in data 24 febbraio 1976, repertorio n. 41525, racc. n. 4247, BUSC n. 9074/145914, codice fiscale n. 03773330158, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316, fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04296

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tenuta il Boscone a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa «Tenuta il Boscone a r.l.», con sede Bari, costituita in data 26 aprile 1983 con atto rogato dal notaio Di Marcantonio Paolo di Bari, repertorio n. 18962, posizione n. 6430/200006, codice fiscale n. 00767290760, R.E.A. n. 291746, registro società n. 2397, in liquidazione dal 31 ottobre 1989.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A04217

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tecnomontaggi a r.l.», in Bitetto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa «Tecnomontaggi a r.l.», con sede in Bitetto, costituita in data 24 marzo 1998 con atto rogato dal notaio Concetta Adriana Della Ratta di Bari, repertorio n. 31409, posizione n. 7820/282405, codice fiscale n. 05153630727, R.E.A. n. 401802, registro società n. 62149, in liquidazione dal 30 dicembre 2003.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A04218

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Ersa - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38261/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Ersa - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», con sede legale in Gorizia, via Montesanto n. 15/6, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04189

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38273 del 1º dicembre 2004 la ditta «Agrea S.r.l.», con sede legale in S. Giovanni Lupatoto (Verona), via XXIV Maggio n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione.

05A04190

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38272 del 1º dicembre 2004 la ditta «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA», con sede legale in Firenze, via Pietrapiana n. 30, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

05A04191

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agroblu S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38267/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Agroblu S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano), via S. Bernardo n. 35, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Con decreto ministeriale n. 38267 del 1º dicembre 2004 la ditta «Agroblu S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano), via S. Bernardo n. 35, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04192-05A04193

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - Di.Va. P.R.A.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38259 del 1º dicembre 2004 la ditta «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - Di.Va.P.R.A.», con sede legale in Grugliasco (Torino), via Leonardo Da Vinci n. 44, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04194

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Monsanto agricoltura Italia S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38271 del 1° dicembre 2004 la ditta «Monsanto agricoltura Italia S.p.a.», con sede legale in Lodi, via S. Colombano n. 81/A, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04195

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agri 2000 soc. coop. a r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38270/A del 1° dicembre 2004 la ditta «Agri 2000 soc. coop. a r.l.», con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 74, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Con decreto ministeriale n. 38270 del 1° dicembre 2004 la ditta «Agri 2000 soc. coop. a r.l.», con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 74, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04201-05A04202

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38269 del 1º dicembre 2004 la ditta «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04200

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Du Pont de Nemours S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38269/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04199

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «ARA S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38268 del 1º dicembre 2004 la ditta «ARA S.r.l.», con sede legale in San Giovanni La Punta (Catania), via Madonna delle Lacrime n. 70, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

regolatori di crescita.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di efficacia in conservazione post-raccolta.

05A04198

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Vit.En. S.a.s.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38260 del 1º dicembre 2004 la ditta «Vit.En. S.a.s.», con sede legale in Calosso (Asti), via Bionzo n. 13, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04196

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «ARA S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38268/A del 1º dicembre 2004 la ditta «ARA S.r.l.», con sede legale in San Giovanni La Punta (Catania), via Madonna delle Lacrime n. 70, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04197

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agricola 2000 S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38266/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Agricola 2000 S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Beatrice d'Este n. 15, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04203

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agricola 2000 S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38266 del 1º dicembre 2004 la ditta «Agricola 2000 S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Beatrice d'Este n. 15, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04204

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38265/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», con sede legale in Bologna, via Andrea Costa n. 228, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04205

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38265 del 1º dicembre 2004 la ditta «Agrisearch Italia S.r.l.», con sede legale in Bologna, via Andrea Costa n. 228, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04206

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38264/A del 1º dicembre 2004 la ditta «S.P.F. GAB Italia s.r.l.», con sede legale in Poggio Renatico (Ferrara), via Altiero Spinelli n. 12, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

vertebrati dannosi;

attivatori - coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04207

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38264 del 1º dicembre 2004 la ditta «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», con sede legale in Poggio Renatico (Ferrara), via Altiero Spinelli n. 12, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

vertebrati dannosi;

attivatori - coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

selettività nei confronti di organismi utili.

05A04208

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38258/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede legale in Castagnito (Cuneo), via S. Sudario n. 13, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

vertebrati dannosi;

fitoregolatori;

minivinificazione;

colture in vivaio.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04209

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38258 del 1º dicembre 2004 la ditta «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede legale in Castagnito (Cuneo), via S. Sudario n. 13, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

vertebrati dannosi;

fitoregolatori;

enologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04210

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «SIPCAM S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38263/A del 1º dicembre 2004 la ditta «SIPCAM S.p.a.», con sede legale in Pero (Milano), via Sempione n. 195, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

raccolta di materiale vegetale da sottoporre alla trasformazione industriale simulata.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04211

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «SIPCAM S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38263 del 1º dicembre 2004 la ditta «SIPCAM S.p.a.», con sede legale in Pero (Milano), via Sempione n. 195, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

valutazione della resa produttiva.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti riguardanti i trattamenti post-raccolta e di conservazione.

05A04212

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Dow AgroSciences B.V.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38262/A del 1º dicembre 2004 la ditta «Dow AgroSciences B.V.», con sede legale in Milano, via Patrocolo n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04213

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Dow AgroSciences B.V.» per condurre prove ufficiali di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38262 del 1º dicembre 2004 la ditta «Dow AgroSciences B.V.», con sede legale in Milano, via Patrocolo n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04214

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 38261 del 1º dicembre 2004 la ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», con sede legale in Gorizia, via Montesanto n. 15/6, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A04215

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione dell'indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga con sede in Sperlonga (Latina), viale Europa, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SEDANO BIANCO DI SPERLONGA» I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Sedano Bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 *Materia prima.*

Nel territorio, di cui all'art. 3, si coltiva il sedano appartenente alla specie Apium graveolens L., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta.

2.2 *Caratteristiche del prodotto.*

All'atto dell'immissione al consumo il «Sedano Bianco di Sperlonga» a indicazione geografica protetta deve rispondere alle caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»:

pianta: taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie;

foglie: colore verde chiaro;

piccioli fogliari: colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti;

sapore: dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco;

peso:

o calibro medio: da 500 a 800 grammi;

o calibro grosso: oltre 800 grammi.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» indicazione geografica protetta (IGP) deve essere coltivato e confezionato nel territorio del comune di Fondi e del comune di Sperlonga.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 *Tecnologia di coltivazione.*

La semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce.

La produzione del seme avviene direttamente in azienda dove gli agricoltori operano la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori).

Il seme prodotto dalle singole aziende locali, ricadenti nell'areale di cui all'art. 3, deve essere quello iscritto al registro volontario regionale di cui alla legge regionale 1º marzo 2000, n. 15 che tutela la biodiversità in agricoltura.

Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un'altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m^2. È ammesso un investimento massimo di 14 piante/m^2.

Il fabbisogno idrico della coltura del «Sedano Bianco di Sperlonga» è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione.

La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell'anno complessivamente inferiori a 155 kg/ha nel rispetto della direttiva n. 91/676/CEE.

Il controllo delle erbe infestanti deve essere particolarmente curato nei primi 40-50 giorni dal trapianto in quanto il sedano, in questa fase, presenta un accrescimento lento e pertanto è poco competitivo nei confronti delle erbe infestanti. La lotta alle malerbe è preferibilmente effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici (solarizzazione) o mezzi manuali (sarchiatura o scerbatura). Tuttavia è consentito l'impiego di diserbanti registrati per la coltura (antigerminelli) sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto, entro un termine massimo di tre settimane dall'impianto.

La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.

La raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga», va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano.

Il suolo è costituito in parte da terreni calcari mesozoici e in parte da terreni alluvionali limosocalcarei. Tipica della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l'area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui quali storicamente si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Su tali terreni, caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità, il sedano trova il suo habitat elettivo che ne esalta le caratteristiche intrinseche.

Il clima della zona interessata alla IGP, di tipo marittimo temperato, è caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18° C; temperatura media mensile < a 10° C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9° C; precipitazione annuale medie di 727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto.

Tutti questi parametri risultano essere ideali per la coltivazione del sedano.

Le caratteristiche pedoclimatiche influenzano anche le caratteristiche organolettiche del «Sedano Bianco di Sperlonga» come ad esempio il sapore dolce e solo moderatamente aromatico.

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nella zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni '60. La coltura del sedano si rivelò fin da subito una valida forma di utilizzazione dell'area dei «Pantani», compresa fra il lago di Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzata da falda affiorante, che oggi costituisce l'ambito di elezione della coltura. La presenza della coltura nell'areale di cui all'art. 3 è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni '60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma. Negli ultimi due decenni la coltura del sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1 *Confezionamento.*

La confezione del sedano può essere fatta:

in recipienti contenenti una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 kg;

in recipienti contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 kg;

per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura del singolo cespo.

8.2 *Etichettatura.*

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CE n. 1726/1998 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall'acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

8.3 È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.

Art. 9.

Logo

9.1 Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga» è costituito da un rettangolo con fondo di colore giallo chiaro, all'interno del quale è posizionato un quadrato avente lati frastagliati di colore nero ed il fondo sfumato dal bianco al blu, sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde, di cui due con sfondo sfumato dal blu al bianco e due con sfondo sfumato dal verde al bianco, tutte con bordi neri.

Inoltre in basso sono presenti le scritte: SEDANO BIANCO di colore verde; DI SPERLONGA di colore nero; I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) di colore nero.

9.2 Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

9.3 L'indice colorimetrico è il seguente:

sfondo giallo chiaro pantone 1205C;

bordo nero 100%;

sfondo sfumato dal blu C: 100% - M: 60%;

costa sedano verde pantone 578C;

costa sedano verde pantone 367C;

costa sedano verde pantone 585C;

costa sedano verde pantone 607C;

onde con sfondo sfumato dal blu al bianco C: 100% - M: 60% con bordi nero 100%;

onde con sfondo sfumato dal verde al bianco C: 100% - M: 60% con bordi nero 100%;

SEDANO BIANCO pantone 7482C;

DI SPERLONGA Nero 100%;

I.G.P. nero 100%.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

05A04282

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Fidia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 169 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA nelle forme e confezioni: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone, «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone, «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031, codice fiscale 00204260285.

Confezione: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 036086015 (in base 10) 12F87Z (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano);

Controllore finale: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano) oppure: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano);

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: calcio levofolinato 27 mg (pari ad acido levofolinico 25 mg);

eccipienti: mannitolo 25 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b.

Confezione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036086027 (in base 10) 12F88C (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano);

Controllore finale: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano) oppure: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Cavour 41/43, Novate Milanese (Milano);

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: calcio levofolinato 108 mg (pari ad acido levo-folinico 100 mg);

eccipienti: mannitolo 100 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b.

Confezione: «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036086039 (in base 10) 12F88R (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano);

Controllore finale: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Filippo Serpero, 2, Masate (Milano) oppure: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in via Cavour 41/43, Novate Milanese (Milano);

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: calcio levofolinato 189 mg (pari ad acido levo-folinico 175 mg);

eccipienti: mannitolo 175 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b.

Indicazioni terapeutiche:

per la confezione: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone:

CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina (acido 4-aminopteroil-glutammico) e da metotressato (acido 4-amino-N10-metil-pteroil-glutammico).

CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA trova inoltre indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati.

Per le confezioni: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino, «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone:

«CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA» trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina (acido 4-aminopteroil-glutammico) e da metotressato (acido 4-amino-N10-metil-pteroil-glutammico).

È indicato, inoltre, come terapia di salvataggio (rescue) dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-fluorouracile durante protocolli di chemioterapia antiblastica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035845, relativo al farmaco «Ellecare» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 036086015 (in base 10) 12F87Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036086027 (in base 10) 12F88C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (i.v.a. esclusa): 10,35 euro;

prezzo al pubblico (i.v.a. inclusa): 17,08 euro.

Confezione: «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036086039 (in base 10) 12F88R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (i.v.a. esclusa): 19,83 euro;

prezzo al pubblico (i.v.a. inclusa): 32,73 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036086015 «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036086027 «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036086039 «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 166 del 30 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale 00747170157.

Medicinale: ALEVE.

Confezione A.I.C. n.:

032790014 - «220 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

032790026 - «220 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: AROVIT.

Confezione A.I.C. n.:

004880011 - «50.000 U.I. compresse rivestite» 30 compresse;

004880023 - «150.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» flaconcino da 7,5 ml;

004880035 - «300.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml (sospesa).

Medicinale: ASPERCREME.

Confezione A.I.C. n.:

009192016 - crema g 30 (sospesa);

009192028 - gel 30 g (sospesa).

Medicinale: ASPRO.

Confezione A.I.C. n.:

001363011 -10 compresse (sospesa);

001363035 - 30 compresse (sospesa);

001363047 - 50 compresse (sospesa);

001363062 - «500» 10 compresse (sospesa);

001363074 - «500» 20 compresse;

001363086 - «500» 30 compresse (sospesa);

001363112 - 12 comp. efferv. 500 mg;

001363124 - 20 comp. efferv. 500 mg (sospesa);

001363136 - 20 compresse effervescenti (sospesa);

001363148 - «C 500» ad 10 bust. gran. efferv.;

001363175 - «500» 16 capsule (sospesa);

001363187 - «C 500» 12 comp. efferv. 500 mg;

001363199 - «C 500» 20 comp. efferv. 500 mg (sospesa).

Medicinale: BECOZYM.

Confezione A.I.C. n.:

005647019 - «compresse gastroresistenti» 20 compresse (sospesa);

005647033 - «forte compresse gastroresistenti» 20 compresse;

005647058 - «soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml (sospesa);

005647060 - «sciroppo» 1 flacone da 100 ml.

Medicinale:BENADON

Confezione A.I.C. n.:

001340025 - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse;

001340052 - IM IV 6 F 2 ml 300 mg.

Medicinale: BENERVA.

Confezione A.I.C. n.:

004642031 - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

004642070 - «100 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

Medicinale: BENEXOL.

Confezione A.I.C. n.:

020213029 - «compresse gastroresistenti» 20 compresse;

020213118 - «B12» 6 f liof. + 6 f solv.;

020213132 - «B12» 5000 6 f liof. + 6 f solv.

Medicinale: BEPANTEN.

Confezione A.I.C. n.:

001328018 - 20 compresse 100 mg;

001328020 - «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml;

001328032 - «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 20 fiale 2 ml (sospesa).

Medicinale: Berocca.

Confezione A.I.C. n.:

024040026 - «dosaggio basso compresse rivestite con film» 30 compresse;

024040040 - «dosaggio alto compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

024040103 - «granulato» 30 bustine (sospesa).

Medicinale: CALCIDON.

Confezione A.I.C. n. 020903035 - «compresse effervescenti» 10 compresse.

Medicinale: CALCIVITA.

Confezione A.I.C. n. 026633014 - 10 compresse effervescenti (sospesa).

Medicinale: CITROEPATINA.

Confezione A.I.C. n. 015806021 - granulare orale 150 g.

Medicinale: CITROSODINA.

Confezione A.I.C. n.:

006006011 - granulare orale 150 g 20%;

006006035 - 60 compresse 250 mg (sospesa);

006006074 - «granulato effervescente» 20 bustine 10 g.

Medicinale: EPHYNAL.

Confezione A.I.C. n.:

000053025 - «100 mg compresse rivestite masticabili» 20 compresse;

000053037 - «300 mg capsule molli» 30 capsule.

Medicinale: FLUPRIM TOSSE.

Confezione A.I.C. n.:

010357010 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml (sospesa);

010357022 - «300 mg/100 ml sciroppo» flacone 100 ml (sospesa);

010357046 - 20 compresse orosolubili (sospesa).

Medicinale: GEFFER.

Confezione A.I.C. n. 023358068 - 24 bustine granulare 5 g.

Medicinale: LITRISON.

Confezione A.I.C. n. 007657024 - 60 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: PROCTOSEDYL.

Confezione A.I.C. n.:

013868031 - «crema rettale» tubo 20 g;

013868043 - «supposte» 6 supposte.

Medicinale: PROTOVIT.

Confezione A.I.C. n.:

004696011 - 40 confetti (sospesa);

004696050 - «gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

004696062 - rafforzato 40 compresse masticabili.

Medicinale: REDOXON.

Confezione A.I.C. n.:

005064035 - 10 compresse efferv 1 g (sospesa);

005064074 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti al limone (sospesa);

005064086 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti all'arancia (sospesa);

005064100 - «500 mg compresse masticabili gusto arancio» 20 compresse (sospesa);

005064112 - «500 mg compresse masticabili gusto mirtillo» 20 compresse (sospesa);

005064124 - «500 mg compresse masticabili gusto limone» 20 compresse (sospesa);

005064136 - «250 mg compresse masticabili gusto arancio» 20 compresse (sospesa);

005064148 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti all'arancia senza zucchero;

005064175 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti al limone senza zucchero;

005064187 - «200 mg + 337,4 mg compresse masticabili gusto arancio senza zucchero» 30 compresse;

005064199 - «200 mg + 337,4 mg compresse masticabili gusto limone senza zucchero» 30 compresse.

Medicinale: RENNIE.

Confezione A.I.C. n.:

024969014 - «680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 36 compresse;

024969040 - «680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 6 compresse (sospesa).

Medicinale: RENNIE DEFLATIN.

Confezione A.I.C. n.:

027708015 - 18 compresse (sospesa);

027708027 - 24 compresse (sospesa).

Medicinale: ROMILAR EXPECTORANS.

Confezione A.I.C. n. 015953021 - sciroppo 100 ml (sospesa).

Medicinale: ROVIGON.

Confezione A.I.C. n. 012812018 - «compresse rivestite masticabili» 30 compresse.

Medicinale: SARIDON.

Confezione A.I.C. n.:

004336044 - 10 compresse;

004336071 - «senza caffeina» 10 compresse (sospesa);

004336083 - 5 compresse (sospesa);

004336095 - «senza caffeina» 5 compresse (sospesa);

004336107 - «compresse» 20 compresse.

Medicinale: SOBREPIN.

Confezione A.I.C. n.:

021481193 - «adulti soluzione iniettabile» 10 fiale da 4 ml;

021481205 - «bambini soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml;

021481217 - «adulti supposte» 10 supposte;

021481229 - «bambini supposte» 10 supposte;

021481231 - «neonati supposte» 10 supposte;

021481243 - «40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 3 ml;

021481256 - «40 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

021481268 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule;

021481270 - «100 mg granulato» 24 bustine da 2 g;

021481282 - «300 mg granulato» 60 bustine da 3 g;

021481294 - «8,7 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 25 ml;

021481306 - «8,7 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 40 ml (sospesa);

021481320 - «300 mg granulato per soluzione orale» 24 bustine.

Medicinale: SUPRADYN.

Confezione A.I.C. n.:

018622074 - «compresse rivestite» 10 compresse (sospesa);

018622086 - «compresse rivestite» 30 compresse;

018622098 - 10 compresse effervescenti;

018622136 - «compresse rivestite» 60 compresse;

018622148 - «compresse effervescenti» 20 compresse;

018622151 - «compresse effervescenti» 30 compresse;

018622163 - «compresse effervescenti» 40 compresse.

Medicinale: VITAMINA C ROCHE.

Confezione A.I.C. n.:

025116017 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

025116029 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

È ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale 05849130157.

Con variazione della denominazione del medicinale:

da VITAMINA C ROCHE a VITAMINA C BAYER.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamiro»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 241 dell'11 aprile 2005

Medicinale: IOPAMIRO.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (altri casi).

Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito limitatamente al nuovo sito di produzione che viene contestualmente richiesto come di seguito indicata:

Dimensione del lotto prodotto presso Bracco S.p.a.	Dimensione del lotto prodotto presso Patheon Italia S.p.a.
Iopamiro 150 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 500 L	Flaconi da 50 ml: 250 L
Flaconi da 100 ml: 800 L	Flaconi da 100 ml; 250 L
Flaconi da 250 ml: 1400 L	Flaconi da 250 ml: 250 L
Iopamiro 300 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 30 ml: 1000 L	Flaconi da 30 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 1300 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L
Iopamiro 370 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 30 ml: 1400 L	Flaconi da 30 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 1300 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L

Conseguentemente si accetta come ulteriore sito di produzione: Patheon Italia S.p.a., via Morolense 87 - 03013 Ferentino (Frosinone), per tutte le operazioni di produzione fino allo step di confezionamento primario e controllo senza la fase relativa al rilascio lotto che rimane effettuata dalla ditta Bracco S.p.a., relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024425035 - «300» 1 flacone 30 ml;

A.I.C. n. 024425047 - «300» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 024425062 - «370» 1 flacone 30 ml;

A.I.C. n. 024425074 - «370» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 024425100 - «300» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 024425112 - «370» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 024425124 - «150» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 024425136 - «150» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 024425148 - «150» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 024425151 - «300» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024425163 - «370» flacone 200 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024425035 - «300» 1 flacone 30 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 024425047 - «300» 1 flacone 50 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024425062 - «370» 1 flacone 30 ml varia a: «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 024425074 - «370» 1 flacone 50 ml varia a: «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024425100 - «300» 1 flacone 100 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024425112 - «370» 1 flacone 100 ml varia a: «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024425124 - «150» 1 flacone 50 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024425136 - «150» 1 flacone 100 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024425148 - «150» 1 flacone 250 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 024425151 - «300» flacone 200 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024425163 - «370» flacone 200 ml varia a: «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trasitensin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 243 dell'11 aprile 2005

Medicinale: TRASITENSIN.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, c.a.p. 27010, codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: Modifica contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

32. Modifica impressioni, punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica relativa all'eliminazione dell'officina autorizzata per il confezionamento: Novartis Farmacéutica, S.A. Barberà del Vallès-Es 08210 Barcellona - Spagna e sostituzione dell'officina per le fasi di produzione, confezionamento, controllo e rilascio del lotto da Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse - 4332 Stein - Svizzera a Famar S.A.-(Plant B') - Anthoussa's Av. 7-15344 Anthoussa - Attiki - Grecia, con conseguenti modifiche:

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito:

da: 600.000 compresse a rilascio prolungato;

a: 500.000 compresse a rilascio prolungato.

modifica impressioni, punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule

da: rotonde, biconvesse, rivestimento giallo paglierino su di una faccia è impresso in marrone ciba, sull'altra faccia è impresso awa.

a: rotonde, biconvesse, rivestimento giallo paglierino sono eliminate da entrambe le facce le relative impressioni.

modifica delle specifiche relative al medicinale;

aggiornamento relativo all'eliminazione delle marcature;

modifiche relative alle procedure di controllo del medicinale;

e l'aggiornamento relativo all'eliminazione delle marcature.

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 023376015 - «retard» 30 confetti;

a: A.I.C. n. 023376015 - «160 mg + 20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03999

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Si comunica, altresì, ai sensi dell'art. 29, comma 6, dello stesso regolamento, che la medesima impresa ha prodotto denuncia di smarrimento per un punzone di prima grandezza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
66 CT	Pappalardo Danilo	S. Venerina (Catania)

05A04290

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501102/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.